



## **Casa di Riposo “Giovanelli”**

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

### **Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01/2021**

OGGETTO: revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2019

L'anno Duemilaventuno addì Dodici del mese di Marzo alle ore 17.30 con riunione in modalità di videoconferenza su piattaforma Google MEET nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti in carica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

	Presente	Assente	
		Giustificato	Ingiustificato
Canal Diego	x		
Dallio Luciano	x		
Dalpalù Silvana	x		
Deflorian Clemente	x		
Vanzo Milena	x		
Varesco Mario	x		
Zanon Gianni	x		

Assiste il Segretario dott. sa Roberta Bragagna , dipendente dell'Ente.

E' presente il rappresentante di Ospiti e famigliari Marcello Zogmaister

E' presente il Revisore dei conti dell'Ente dott. Zorzi.

Il Presidente Canal Diego, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto suindicato.

**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01/2021**  
**Seduta del 12/03/2021**

**OGGETTO: revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.**

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

ATTESO che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

RICORDATO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Tesero (TN) e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico.;

RICHIAMATE la deliberazione consiliare n. 29/2019 qui integralmente richiamata condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2018, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016.

VERIFICATA la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente.

VISTA la comunicazione di Emporium, ns prot. n. 3613/2019, in cui veniva confermato che la stessa non effettuerà più procedure d'appalto per i suoi soci della Provincia di Trento, decisione dovuta al fatto che nelle due provincie autonome vigono normative differenti ed il continuo mutamento della disciplina nazionale degli appalti, unito al fatto che Emporium ha solo due soci della provincia di Trento, rende per Emporium troppo dispendioso seguire gli sviluppi normativi in Trentino;

CONSIDERATO pertanto che la partecipazione in Emporium Società Cooperativa, al futuro scadere dei contratti in essere, dovrà essere alienata;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

VISTO:

- la L.R. 21/09.2005 n. 7 e ss.mm.;
  - Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
  - il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
  - il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006
  - lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo "Giovanelli" approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 214 dd. 07.09.2017;
  - il Regolamento del personale della Casa di Riposo "Giovanelli" come approvato dal C.d.A. in data 26/01/2018 con deliberazione n. 01/2018;
  - il Regolamento di organizzazione generale approvato dal Commissario straordinario con provvedimento n. 04/2008 ed approvato dalla Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7/2005, in data 04.04.2008, sub. 4467 e successive modifiche;
  - il regolamento aziendale per i contratti approvato con decreto del Commissario straordinario n. 04/2008 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 4 del 27/03/2018;
  - il regolamento aziendale di contabilità approvato con decreto del Commissario straordinario n. 04/2008 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 4 del 24/07/2018;
  - il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti alla normativa, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 7/2005;

dopo esauriente discussione, ad unanimità di voti favorevoli (votanti tutti i presenti) espressi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente

## DELIBERA

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente,

## Partecipazioni dirette

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>QUOTA PARTECIPAZIONE</b>	<b>ESITO RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,27	Mantenimento	
EMPORIUM Società Cooperativa	02607440217	1,32	Mantenimento	

## Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)</b>	<b>ESITO RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,75% = quota detenuta dall'ente in Upipa	Mantenimento	

- Di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.
- Di dare atto come meglio esplicitato in premessa che la partecipazione in Emporium Società Cooperativa, al futuro scadere dei contratti in essere, dovrà essere alienata;
- Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
- Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art. 19, L.R., n. 7/2005;
- Di demandare al Direttore Amministrativo il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato.
- Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32, L. n. 69/2009;
- Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5, L.R., n. 13/1993, che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8, D.P.R., n. 1199/1971 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b), L., n. 1034/1971 entro 30 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

\*\*\*\*\*